



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE OTTAVA CIVILE

in persona del Giudice Unico, dr.ssa Marisa GALLO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 20173/2019 promossa da:

████████████████████, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 36, presso lo studio dell'avv. Domenico
Iodice che la rappresenta e difende per delega in atti

- ATTRICE OPPONENTE -

- contro -

████████████████████, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ██,
████████████████████ che la rappresenta e difende per delega in atti

- CONVENUTA OPPOSTA -

OGGETTO: opposizione a precetto

CONCLUSIONI

Per parte attrice

"Voglia il Tribunale Ill.mo,
in accoglimento della spiegata opposizione, dichiarare la nullità o, comunque, annullare,
revocare e/o dichiarare inefficace l'atto di precetto notificato ad ██ in data
18/07/2019, su istanza della ██;
conseguentemente, ed in ogni caso, dichiarare l'insussistenza dei presupposti per procedere

esecutivamente nei confronti di [REDACTED] da parte di [REDACTED]

[REDACTED];
Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA, rimborso forfettario 15%, del presente giudizio e successive occorrende.”.

Per parte convenuta

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

NEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE IN VIA PRINCIPALE

Rigettare in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni esposte in narrativa, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. esperita da [REDACTED], e per l'effetto accertare la coercibilità della sentenza n. 2189/2019 del Tribunale di Torino anche nella parte in cui ordina all'istituto di credito la rideterminazione del saldo del conto corrente al 30/09/2015.

IN OGNI CASO

Con refusione dei compensi e delle spese legali, oltre rimborso forfettario spese generali avv. (15%) dovute ex lege e accessori di legge in favore dell'avvocato distrattario”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La presente controversia ha per oggetto l'opposizione al precetto notificato in data 18.7.2019 da [REDACTED] ad [REDACTED], con cui la prima intimava ad [REDACTED] di *“rettificare, entro e non oltre dieci giorni dalla notifica del presente atto, pena, in difetto, l'esecuzione forzata, il saldo al 30/09/2015 del conto corrente oggetto di causa, n. 61005, intestato all'istante, da una posizione a credito del correntista di € 175.212,92 ad una posizione sempre a credito del correntista di € 221.975,44”*, in esecuzione di quanto disposto con la sentenza n. 2189/2019 emessa dal Tribunale di Torino in data 8.5.2019 all'esito di un contenzioso bancario insorto tra le odierne parti in causa.

Detta sentenza così disponeva, tra gli altri capi: *“dichiara inammissibile la domanda di ripetizione formulata da parte attrice. Accerta che il saldo del conto corrente oggetto di causa al 30 settembre 2015 (ultimo estratto conto prodotto) deve essere rettificato da una posizione di € 175.212,92 a credito del correntista ad una posizione di € 221.975,44 sempre a credito del correntista, come da CTU in atti in conseguenza degli indebiti addebiti come in parte motiva meglio specificati”*,

La causa in esame verte sulla - contestata dall'opponente - idoneità della predetta pronuncia a costituire titolo esecutivo in ordine alla rettifica del conto corrente.

Le argomentazioni attoree sono fondate.

Come sostenuto da [REDACTED], la sentenza azionata da [REDACTED], nella parte in cui *"accerta che il saldo del conto corrente oggetto di causa al 30 settembre 2015 (ultimo estratto conto prodotto) deve essere rettificato da una posizione di € 175.212,92 a credito del correntista ad una posizione di € 221.975,44 sempre a credito del correntista"* ha natura dichiarativa, emessa all'esito di una domanda di accertamento, e non di condanna e, come tale, non può costituire titolo esecutivo.

E' infatti pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui le sentenze di mero accertamento non sono suscettibili di produrre effetti prima del passaggio in giudicato; come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, *"la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, le uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo, postulando il concetto stesso di esecuzione un'esigenza di adeguamento della realtà al "decisum" che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento"* (cfr. ex multis Cass. n. 4007/2018; Cass. n. 7369/2009).

Non può sostenersi, come vorrebbe parte convenuta, che la sentenza in oggetto debba essere qualificata (nella parte in contestazione) quale sentenza di condanna ad un fare fungibile, ovvero alla rettifica del saldo.

Sebbene, infatti, al correntista sia pacificamente riconosciuto il diritto di agire in giudizio onde contestare gli addebiti ritenuti illegittimi ed ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto, deve ritenersi altrettanto pacifico che tale domanda di accertamento conduca ad una pronuncia dichiarativa, contenente, appunto, la mera rideterminazione del saldo a credito del correntista stesso al momento della proposizione della domanda.

Tale conclusione è avvalorata dalla stessa circostanza che, nel caso di specie, ed in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, sia stata dichiarata inammissibile la domanda di ripetizione delle somme per gli addebiti illegittimi in quanto ancora acceso il conto corrente oggetto del rapporto contrattuale tra le parti.

Non appaiono francamente condivisibili le affermazioni della odierna opposta secondo cui *"è evidente che nel caso che ci occupa la rideterminazione del saldo contiene di per sé un aspetto condannatorio, per il fatto intrinseco della sussistenza di un saldo ab origine positivo"* (cfr. conclusionale pag.5) e *"ne consegue che, allo stato pratico, la rideterminazione del*

saldo...comporta un trasferimento di ricchezza, in tutto e per tutto sovrapponibile a quello scaturente dalla sentenza di condanna alla ripetizione” posto che, così ritenendo, verrebbero attribuite alla pronuncia di accertamento le stesse conseguenze che deriverebbero dalla sentenza di condanna, benchè l'ammissibilità delle rispettive domande si fondi su presupposti diversi (come già visto, la domanda di ripetizione presuppone la chiusura del conto corrente). Contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, non può ritenersi che la ragione per cui non è consentita la domanda di ripetizione in pendenza di rapporto di conto corrente derivi dalla *“situazione classica di saldi ampiamente negativi, e di domande giudiziali di rideterminazione del saldo che finiscono con il riconoscimento di somme da stornare, ma con saldo finale comunque negativo”* (cfr. comparsa di costituzione).

Come si evince dalle pronunce che escludono la domanda di ripetizione a conto aperto, non solo non viene fatta distinzione tra saldo negativo e saldo positivo, ma la ratio va ravvisata nel fatto che sin quando non sia avvenuta la chiusura dei conti in relazione ai quali il correntista ha agito in giudizio, non è possibile configurare dei pagamenti aventi natura solutoria di cui chiedere la restituzione, con la conseguenza che, sino ad allora, al cliente è consentita unicamente la domanda, di accertamento, dell'ammontare del saldo.

Sino a quando non avvenga la chiusura del conto viene dunque escluso proprio l'effetto che vorrebbe invece conseguire l'odierna opposta, ovvero che l'istituto bancario, modificando al rialzo il saldo, vada ad accreditare sul conto corrente, o comunque a corrispondere, la somma oggetto di accertamento giudiziale.

Anche la lettura della sentenza azionata da [REDACTED] porta ad escludere che tale pronuncia, nella parte in cui ha accertato che il saldo deve essere rettificato, abbia voluto introdurre, in contrasto con la giurisprudenza consolidata e richiamata dallo stesso giudice, un capo di condanna ad un facere, per lo più ove si consideri che l'accertamento del saldo è stato effettuato alla data del 30.9.2015 e che detto saldo ben potrebbe essersi nel frattempo modificato.

Alla luce di quanto sopra esposto va dunque dichiarata la nullità del precetto opposto, in quanto fondato su di una sentenza che, nella parte oggetto di causa, non può costituire titolo esecutivo, poiché di mero accertamento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.

Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei

parametri previsti per le cause di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minima per la fase istruttoria, in considerazione della limitata attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

in accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED], dichiara la nullità del precetto oggetto di causa e per l'effetto dichiara che [REDACTED] non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata;

condanna [REDACTED] a rimborsare ad [REDACTED] le spese di lite, che liquida in € 3.283,00 per compenso ed € 545,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Torino, in data 27.1.2022

IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO